

I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull'Energia Elettrica

Relatore: dott. Carmine Laudiero – Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2


DEFINIZIONE DI SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA (SEU)

L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 ha definito il Sistema Efficiente di Utente (SEU) come:

il sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la **Circolare n.12/D del 25/07/2014** ha stabilito le direttive inerenti l'applicazione delle norme del **Testo Unico Accise TUA**, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai SEU o, più in generale, a tutte le configurazioni impiantistiche costituite da un produttore e da un cliente finale sullo stesso sito.

Le configurazioni di approvvigionamento energetico 1:1, ed in particolare i SEU, possono essere schematizzati graficamente nel seguente modo:





Quadro normativo ai fini della fiscalità delle accise sull'Energia Elettrica

L'inquadramento ai fini fiscali delle diverse configurazioni deve essere condotto mediante l'analisi delle seguenti disposizioni del TUA:

- articolo 52, che definisce l'ambito di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica, distinguendo la fornitura al consumatore finale dall'autoproduzione (ovvero dall'autoconsumo), con l'applicazione delle aliquote riportate nell'allegato I del TUA;
- articolo 53, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e i relativi adempimenti;
- articolo 53-bis, che esclude dal novero dei soggetti obbligati gli operatori del mercato elettrico che svolgono attività di produzione o di vettoriamento di energia elettrica non connessa alla diretta fornitura al consumo;
- articolo 54, che fornisce la definizione di officina elettrica;
- articolo 63, che regola le licenze di esercizio.

Il comma 1 dell'articolo 52 TUA dispone: *“L'energia elettrica è sottoposta ad accisa (...) al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio”*, e pertanto sottopone ad accisa il consumo di energia elettrica *(con le esclusioni e le esenzioni di cui ai successivi commi)*, individuandone il momento generatore dell'obbligazione all'atto della fornitura al consumo, distinguendone due modalità: fornitura effettuata nei confronti di consumatori finali, oppure per autoconsumo.



L'esenzione dal pagamento delle accise sull'Energia Elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili

La tipologia di consumo di energia elettrica originata da impianti alimentati da fonti rinnovabili costituenti officina di produzione di potenza superiore a 20kW, impiegata dal titolare dell'officina in usi propri diversi da quelli abitativi, è individuata dal **comma 3, lettera b), dell'art. 52 TUA**, tra quelle esenti dal pagamento dell'accisa.

Tale tipologia di consumo è strettamente correlata alla figura dell'autoproduttore e al consumo dell'energia elettrica autoprodotta essendo delimitata dalle seguenti condizioni, che devono verificarsi contemporaneamente:

- a) energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili;
- b) potenza degli impianti superiore a 20 kW;
- c) energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione;
- d) consumi effettuati in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.



Applicazione della normativa accise ai Sistemi Efficienti di Utenza

Nell'ambito della già riportata definizione di sistema efficiente di utenza (SEU), per quel che qui interessa, come già evidenziato, si è in presenza di configurazioni di approvvigionamento energetico 1:1 in quanto nel medesimo luogo sono presenti un'unità di produzione e un'unità di consumo direttamente connesse mediante un collegamento privato.

Per quanto riguarda l'applicazione del TUA ai SEU, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si elencano i diversi casi di titolarità dell'impianto di produzione e dell'unità di consumo, nonché ai possibili diversi accordi per la ripartizione delle rispettive responsabilità.

Ovviamente, quando il produttore coincide con il consumatore finale (*cioè quando nel SEU è presente un solo soggetto giuridico*), l'assetto è quello classico della produzione per uso proprio e l'applicazione delle disposizioni del TUA prevede che:

- l'autoproduttore (*produttore-consumatore*) è soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) del TUA, ed è tenuto a richiedere la licenza di esercizio di officina elettrica al competente Ufficio dell'Agenzia;
- in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione, trova applicazione l'esenzione dal pagamento dell'accisa di cui all'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA.



Inoltre, sull'energia eventualmente prelevata dalla rete, il consumatore finale – se ha le caratteristiche previste dall'articolo 53, comma 2, del TUA – può, a sua scelta:

- a) fare denuncia anche di officina di acquisto e provvedere direttamente al versamento delle accise (*se dovute*) su tutta l'energia elettrica consumata (*in questo caso deve segnalare la situazione al proprio venditore, affinché non sottoponga ad accisa l'energia elettrica da lui acquistata*);

ovvero,

- b) non richiedere di essere riconosciuto soggetto obbligato. In tal caso, il soggetto obbligato al pagamento delle accise, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale, è il Venditore dell'energia elettrica acquistata dalla rete.

Anche in caso di parziale cessione alla rete, l'officina elettrica di produzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica per uso proprio.



Diversamente, **nel caso in cui il soggetto che gestisce l'impianto di produzione (*il produttore*) sia diverso dal consumatore finale**, si osserva, in primo luogo, che **le disposizioni tributarie sopra analizzate non consentono di poter applicare l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA sull'elettricità prodotta e consumata nel sito**, in quanto:

- 1) **il consumatore finale** non è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica utilizzata per il proprio approvvigionamento e **non può essere considerato autoproduttore;**
- 2) **il produttore** fornisce l'energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere considerato un autoproduttore, bensì **esercente officina di produzione di energia elettrica a scopo commerciale**; è un soggetto obbligato ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera a), che deve denunciare la propria attività, soggetta alla licenza di esercizio in luogo dell'autorizzazione, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo.



Le realtà operative che possono presentarsi nell'ambito di quanto previsto e regolato dalla normativa di settore **in materia di SEU**, quando l'impianto di produzione è nella titolarità di un soggetto diverso dal consumatore finale, **sono riconducibili a tre principali casistiche**, in funzione della responsabilità nei rapporti contrattuali con gli operatori esterni (*venditore dell'energia elettrica prelevata dalla rete e acquirente dell'energia elettrica immessa in rete*), stabiliti sul punto di connessione con la rete pubblica (POD), in relazione ai servizi di trasmissione, dispacciamento e vendita dell'energia in immissione e in prelievo, per il ritiro dedicato o lo scambio sul posto e con riferimento agli eventuali incentivi.

I soggetti che interagiscono nell'ambito del SEU, da tenere in considerazione ai fini dell'analisi delle differenti fattispecie realizzabili, **sono**:

- **il cliente finale**, titolare dell'unità di consumo (*ossia il soggetto, consumatore finale, che ha piena disponibilità del sito all'interno del quale è realizzato il SEU*) e, in quanto tale, titolare del punto di connessione (POD);
- **il produttore**, titolare della licenza di esercizio dell'impianto di produzione (*ossia l'esercente l'officina elettrica installata in una porzione del medesimo sito*);
- **il fornitore dell'energia elettrica prelevata dalla rete**;
- **l'acquirente dell'energia elettrica ceduta alla rete**.



Nell'illustrare le differenti fattispecie di cui agli schemi nel seguito riportati, con il termine "Cliente" ci si riferirà al consumatore finale e, con il termine "Produttore" ci si riferirà all'esercente l'officina elettrica di produzione.

Per quanto riguarda il prelievo di energia elettrica dalla rete, il fornitore assume la veste di:

- a) Venditore all'ingrosso (*o grossista*), se il contratto di fornitura è stipulato dal Produttore (*soggetto obbligato*);
- b) Venditore al dettaglio (*soggetto obbligato*), se il contratto di fornitura è stipulato dal Cliente.


Inoltre, si individua come Acquirente il soggetto che acquista l'energia elettrica immessa in rete, che, a seconda delle scelte operate da chi vende, può essere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) o un qualsiasi grossista che opera nel mercato dell'energia elettrica.

In ogni caso, indipendentemente dai rapporti contrattuali con gli operatori esterni, **il POD resta sempre nella titolarità del Cliente.**

Caso 1

il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete

Si tratta dell'approvvigionamento di energia elettrica totalmente demandato, dove il Cliente acquista tutta l'energia elettrica necessaria al suo fabbisogno dal Produttore.



Parte di questa energia elettrica è prodotta in sito e parte è prelevata dalla rete.



Il Cliente, normalmente, non è considerato soggetto obbligato, in quanto acquista l'energia elettrica da un solo fornitore (*il Produttore*) che si occupa in prima persona degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete.

Pertanto **il Produttore è il soggetto obbligato ai fini accise** e, in quanto esercente un'officina di energia elettrica, deve ottenere la licenza di esercizio (*art. 53, comma 7, del TUA*), che riguarda sia la produzione che l'acquisto, per il combinato disposto dell'art. 53, commi 1 e 7 e dell'art. 54, commi 1 e 3 del TUA.

In questo caso l'officina elettrica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'**officina elettrica a scopo commerciale**.

Il POD del punto di connessione con la rete rimane intestato al Cliente, ma è anche considerato il punto di scambio con la rete a partire dal quale viene costituita l'officina elettrica intestata al Produttore.

Ciò si rende possibile in quanto il Cliente, come indicato nella delibera n. 578/2013 dell'Autorità, ha conferito un mandato senza rappresentanza (*art. 1705 del codice civile*) al Produttore affinché questi concluda i contratti di dispacciamento, di trasporto, di acquisto della energia prelevata dalla rete, di vendita dell'energia immessa in rete attraverso il POD del Cliente.


Conseguentemente, la Società di vendita che fattura l'energia elettrica prelevata dalla rete non applica l'accisa in quanto non fattura ad un consumatore finale, mentre è il Produttore il soggetto obbligato al versamento delle accise sull'energia venduta al Cliente (*derivante sia dalla produzione che dall'acquisto*), in qualità di "soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale" (*articolo 53, comma 1, lettera a, del TUA*).



Caso 2

il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l'acquisto dell'energia elettrica dalla rete

Il Cliente si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete, pertanto si occupa in prima persona sia dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di acquisto della energia prelevata dalla rete, sia del contratto di vendita della energia elettrica prodotta e immessa in rete, in forza di un mandato senza rappresentanza conferito dal Produttore (*art. 1705 c.c.*).





Il Produttore vende al Cliente tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto. L'officina elettrica di produzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica a scopo commerciale, salvo che il Cliente sia a sua volta soggetto obbligato sull'acquisto dell'energia elettrica; in tal caso si configura una cessione in blocco ad altro soggetto obbligato e, laddove non vi siano autoconsumi del Produttore, l'inquadramento del medesimo tra i soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 53-bis del TUA.

Il Cliente utilizza l'elettricità acquistata dal Produttore per i propri fabbisogni, vende eventuali eccedenze all'Acquirente e acquista eventuali integrazioni dal Venditore. E' consentito lo scambio sul posto, in considerazione del fatto che il Cliente gestisce prelievo e immissione in forza di mandato senza rappresentanza.

Se il Cliente rientra nei casi di applicazione del comma 1, lettera c) o del comma 2, dell'articolo 53, del TUA, è o può essere riconosciuto su richiesta, soggetto obbligato e, conseguentemente, adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori (Produttore e Venditore) di fatturare senza applicazione dell'accisa.



Diversamente, nei casi in cui il Cliente non abbia acquisito la qualifica di soggetto obbligato, il Produttore, responsabile del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica da lui fornita al consumo, onde evitare di dover quantificare il debito d'imposta su tutta l'energia ceduta al Cliente senza che questi possa recuperare l'accisa inerente la quota ceduta in rete, deve avere contezza anche delle letture del contatore di cessione, che è nella titolarità del Cliente, al fine di poter applicare l'accisa solo sulla quota di elettricità da lui fornita ed effettivamente consumata dal Cliente, ossia al netto delle cessioni. Tale aspetto attiene ai rapporti tra Cliente e Produttore in relazione all'energia prodotta in sito, regolati nel mandato senza rappresentanza.




Caso 3

il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete e il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata dalla rete

Si tratta di una gestione separata dell'unità di consumo e dell'impianto di produzione: ciascuna delle parti si occupa degli aspetti commerciali e dell'accesso alla rete dell'energia di propria competenza.

In tale assetto, il Cliente sottoscrive i contratti relativi al prelievo di energia dalla rete (*contratto di fornitura dell'energia prelevata*) e il Produttore gestisce parzialmente il punto di connessione alla rete in forza di un mandato senza rappresentanza (*art. 1705 c.c.*) conferito dal Cliente che gli consente di sottoscrivere i contratti relativi alla immissione in rete della energia prodotta.





Poiché immissioni e prelievi non sono gestiti da un solo soggetto, non è consentito concludere il contratto per lo scambio sul posto.

Il Cliente ha due fornitori: il Produttore e il Venditore al dettaglio e, se rientra nei casi di applicazione dell'articolo 53, comma 2, del TUA, ha facoltà di essere riconosciuto come soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e, conseguentemente, adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori di fatturare senza applicazione di accisa.

Il Produttore non vende al Cliente tutta l'energia elettrica prodotta. In questo caso il Produttore, essendo titolare dei rapporti contrattuali per la cessione dell'energia elettrica alla rete, vende direttamente al GSE o ad un altro grossista l'energia elettrica non acquistata dal Cliente per i propri usi.

Qualora il Cliente non abbia acquisito la qualifica di soggetto obbligato, ne consegue che:

- il Produttore è soggetto obbligato in qualità di “soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale” e deve ottenere la licenza di esercizio in quanto esercente un'officina di energia elettrica (*art. 53, commi 1 e 7, del TUA*) che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un'officina elettrica a scopo commerciale. Lo stesso deve applicare sull'elettricità venduta al Cliente la corrispondente accisa;



- la Società di vendita (*indicata come venditore al dettaglio nella precedente*), che fattura al consumatore finale l'energia elettrica prelevata dalla rete, è soggetto obbligato per l'energia elettrica fornita.

Se, invece, il Cliente si qualifica come soggetto obbligato esercente officina elettrica di acquisto per uso proprio, come nel caso 2 descritto in precedenza, qualora non siano imputabili autoconsumi al Produttore, lo stesso è soggetto ai soli adempimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 53-bis del TUA e, comunque, viene meno l'obbligo da parte di entrambi i fornitori (*Produttore e Venditore*) di applicare l'accisa sull'energia elettrica fornita al Cliente, essendo quest'ultimo responsabile della corretta applicazione dell'accisa e dei conseguenti versamenti.

Il POD del punto di connessione con la rete rimane intestato al Cliente, ma è anche considerato il punto di connessione con la rete per le eventuali cessioni da parte del Produttore, essendo quest'ultimo titolare dei rapporti contrattuali per la cessione in rete dell'energia elettrica.



Adempimenti fiscali

Trattandosi di officine elettriche direttamente connesse a un'unità di consumo, come specificato nelle singole casistiche, **dovranno essere munite di licenza di esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 7 del TUA.**

Per quanto attiene gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri e della documentazione inerente l'eventuale utilizzo di prodotti energetici nella produzione di energia elettrica, si terrà conto delle indicazioni impartite in merito con le circolari 33/D/2006, 5/D/2010 e 25/D/2011 e con la nota n.137972RU del 26/11/2013.


Per gli impianti di produzione di energia elettrica azionati da fonti rinnovabili diverse dai prodotti energetici (*ad esempio: solare, eolico, idroelettrico*), non essendovi la necessità di accertare l'impiego del prodotto energetico ai fini dell'applicazione del punto 11 della tabella A del TUA, **la rilevazione dei dati di produzione può essere operata allo scadere di ogni mese solare** e la relativa registrazione effettuata entro il primo giorno non festivo del mese successivo, ferma restando la possibilità per le officine di potenza disponibile non superiore a 100 kW, di ricorrere all'accertamento dell'imposta dovuta tramite apposito atto di convenzione ai sensi dell'art. 55, comma 5 del TUA.

Si precisa, infine, che qualora il Produttore rientri tra i soggetti di cui all'art. 53-bis, il Cliente, soggetto obbligato titolare di licenza di officina di acquisto per uso proprio, assume la responsabilità fiscale sull'energia elettrica acquistata “a partire dalla presa dell'officina venditrice” (*art. 54 comma 3 del TUA*).



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**



Carminé Laudiero

Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria
Ufficio delle Dogane di Napoli 2